

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		zione e la commercializzazione degli agri (2261)	4
LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429)	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente, Relatore ff.</i>	4 9, 10
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	BAMBI MORENO	9
BINELLI GIAN CARLO	3	BINELLI GIAN CARLO	8, 10
RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	3	NEBBIA GIORGIO	7, 9
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3	ZAMBON BRUNO	7
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	5, 9
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produ-			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 28 novembre fu svolta la relazione e fu chiesto un breve rinvio della discussione del provvedimento per poter procedere ad un approfondimento di esso al fine di evitare ogni possibile contrasto con la legislazione vigente sul commercio.

Chiedo al relatore se ritiene che sia possibile oggi proseguire nella discussione della proposta di legge.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Chiedo un ulteriore rinvio della discussione della proposta di legge, essendosi resi necessari, dopo la riunione del Comitato ristretto svoltasi la settimana scorsa, nuovi approfondimenti.

Esprimo l'auspicio che entro la settimana prossima sia possibile elaborare un testo completo da sottoporre all'esame della Commissione plenaria.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a tale ulteriore rinvio e si dichiara disponibile ad un approfondimento della materia in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Prego il relatore di fissare fin da oggi la data della prossima riunione del Comitato ristretto, affinché sia possibile concludere i nostri lavori su questo provvedimento entro la settimana ventura.

GIAN CARLO BINELLI. Fino a quando il Governo non avrà esposto le sue osservazioni il Comitato ristretto non potrà procedere nel proprio lavoro.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare che non vi è ancora un testo definitivo su cui discutere. Infatti, si sono esaminate varie ipotesi; ma nessuna di esse è stata ritenuta valida dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. A me pare, invece, che la settimana scorsa si sia discusso su un testo ben definito, su cui sono stati posti soltanto dei problemi di adeguamento a norme esistenti le quali implicano le potestà degli enti locali in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Non mi pare che vi siano stati contrasti.

Se, a questo punto, esistono contrasti o divergenze, prego gli onorevoli colleghi di acconsentire ad una ulteriore riunione del Comitato ristretto per esaminarli e, possibilmente, appianarli affinché sia possibile votare su questo provvedimento entro la settimana prossima.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Il Comitato ristretto potrebbe riunirsi, ad esempio, un'ora prima dell'inizio della prossima seduta. Pertanto, chiedo al presidente di informare i membri del Comitato ristretto della data della prossima convocazione della Commissione.

PRESIDENTE. Non appena l'ufficio di presidenza della Commissione avrà deliberato tale data, sarà mia cura comuni-

carla ai membri del Comitato ristretto ed al rappresentante del Governo.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ».

Data l'indisponibilità dell'onorevole Mongiello, cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione, lo sostituirò nelle funzioni di relatore del disegno di legge limitandomi a riproporre la relazione allegata allo stampato n. 2261.

Con la sentenza 9 dicembre 1981, nella causa n. 193/80, la Corte di giustizia delle Comunità europee statuiva che « vietando il commercio e l'importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino, e riservando la denominazione " aceto " all'aceto di vino, la Repubblica italiana, secondo la legislazione all'epoca vigente, era venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e seguenti del Trattato CEE ».

Al fine di conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la menzionata sentenza, il 2 agosto 1982 veniva promulgata la legge n. 527, recante « Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri », in forza della quale veniva abolito il divieto del commercio e della importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino e veniva introdotta la denominazione di « agro di... » seguita dalla indicazione della materia prima di derivazione per qualsiasi prodotto « derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della menzionata legge 2 agosto 1982, n. 527, tuttavia, stabiliva che la denominazione « aceto » o « aceto di vino » deve essere accompagnata dalla denominazione « agro di vino » e poneva l'obbligo per l'agro di vino dell'uso congiunto del termine « aceto ».

Con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita dalla Commissione delle Comunità europee di un nuovo giudizio nei confronti della Repubblica italiana, sul motivo che essa sarebbe venuta meno agli obblighi che le derivano dall'articolo 171 del Trattato CEE, non avendo dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia n. 193/80 del 9 dicembre 1981: tale sentenza, come si è detto, ha dichiarato incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE la riserva della denominazione di « aceto » al solo aceto di vino, riserva che, a parere della Commissione, la legge 2 agosto 1982, n. 527, avrebbe sostanzialmente mantenuta.

Il ricorso della Commissione profila la possibilità che la Corte infligga alla Repubblica italiana, per la medesima infrazione, una doppia condanna, mai prima d'ora inflitta ad altri Stati membri.

Al fine di scongiurare tale eventualità, di cui è superfluo sottolineare le gravi implicazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale, allo scopo di assoggettare ad unitarietà di disciplina tutti i prodotti ottenuti mediante fermentazione acetica di prodotti agricoli, consentendo per tutti indistintamente la designazione di « aceti », all'articolo 1 si prevede che la denominazione « agro di... » seguita dall'indicazione della materia prima di derivazione, introdotta con la menzionata legge 2 agosto 1982, n. 527, viene sostituita da « aceto di... », anch'essa seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva.

Risulta, quindi, soppressa la previsione originaria del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 527 del 1982, che imponeva la definizione di aceto per il solo agro di vino.

Con l'articolo 2 è apparso necessario procedere alla soppressione dell'impiego dei contrassegni di Stato di garanzia previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, per un duplice ordine di motivi:

a) perché l'esportatore comunitario di aceto deve essere posto in una situazione di perfetta parità rispetto al produttore nazionale, e ciò attualmente non accade in quanto l'esportatore di uno Stato membro, dopo lo sdoganamento del prodotto, dovrebbe sconfezionare gli imballaggi, approvvigionarsi dei contrassegni, procedere alla loro applicazione su ogni singolo contenitore ed, infine, riconfezionare l'imballaggio. Tutte queste incombenze non gravano sul produttore nazionale che realizza, così, risparmio di spese e di tempo, in quanto egli può effettuare gli adempimenti prescritti fin dalla prima fase di imbottigliamento del prodotto. Ed anche questa disparità di trattamento rischia di provocare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti della legge 2 agosto 1982, n. 527;

b) perché il contrassegno non costituisce l'unico sistema atto ad assicurare l'integrità del contenitore, in quanto la stessa può essere garantita parimenti da un sistema di chiusura che sia congegnata in maniera tale che, a seguito dell'apertura, non risulti più integra.

Va aggiunto che l'impiego dei contrassegni, oltre a non fornire nessuna entrata all'erario, rappresenta un pesante onere per lo Stato; né va trascurato che tali contrassegni vanno distribuiti per il tramite dei competenti uffici delle regioni, che non dispongono dei mezzi finanziari per la loro spedizione in forma assicurata ed impiegano, inoltre, personale che viene in tal modo sottratto alle mansioni specifiche proprie dell'istituto regionale.

Per consentire il graduale adeguamento alla nuova normativa, è previsto che per l'aceto di vino il contrassegno di Stato sarà impiegato fino al 31 dicembre del prossimo anno e che entro un ulteriore anno saranno smaltite le confezioni in giacenza.

In conseguenza di quanto precede, con l'articolo 2 viene modificato il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 527 e vengono aboliti gli articoli 7 ed 8 della stessa legge n. 527.

L'articolo 3, inoltre, concede un periodo di un anno dalla entrata in vigore della legge per lo smaltimento delle scorte non solo degli aceti e dei prodotti già confezionati per i quali in etichetta deve essere indicata la presenza di aceti come ingredienti o come liquidi di governo, ma anche delle etichette non ancora utilizzate e predisposte in conformità della legge 2 agosto 1982, n. 527.

L'articolo 4, infine, fissa nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la data di entrata in vigore della legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Intendo intervenire subito, signor presidente, perché alla fine delle considerazioni che mi accingo a svolgere presenterò due emendamenti a questo disegno di legge da parte del Governo.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, riservava il nome di « aceto » o « aceto di vino » al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 9 dicembre 1981 nella causa n. 193 del 1980, statuiva che, « vietando il commercio e l'importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino, e riservando la denominazione "aceto" all'aceto di vino, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e seguenti del trattato CEE ».

Al fine di adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed in par-

ticolare gli articoli 41 e 51, ai principi stabiliti dalla citata sentenza, veniva promulgata la legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri, proposta dal Governo ed approvata con alcune modificazioni.

Con l'articolo 1 di detta legge n. 527 si consente di « importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro di...", seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare ».

Con l'ultimo comma, lo stesso articolo 1 pone l'obbligo per l'agro di vino dell'uso congiunto del termine « aceto ».

La Commissione delle Comunità europee, con nota 17 gennaio 1983 indirizzata al Ministero degli affari esteri, ha espresso l'avviso che la legge n. 527 del 1982 ha dato corretta esecuzione soltanto ad una parte della sentenza della Corte di giustizia nella causa n. 193 del 1980, eliminando il divieto di commercializzazione ed importare aceti diversi da quello ottenuto dalla fermentazione acetica del vino; ma che a detta sentenza non sembra adeguarsi la permanente riserva della denominazione « aceto » ai soli agri di vino, per i quali anzi, è resa obbligatoria.

La Commissione, pertanto, ha espresso il convincimento « che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge in questione, confermando che la dizione aceto è riservata al solo aceto di vino, sono suscettibili di ostacolare direttamente o indirettamente, il commercio intracomunitario e che, conseguentemente, esse costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 30 del Trattato CEE ».

La Commissione, infine, rilevando che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi imposti dall'articolo 171 del Trattato CEE, nella misura in cui la legge n. 527 non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 9 di-

cembre 1981 nella causa n. 193 del 1980, ha chiesto al Governo italiano di voler comunicare le proprie osservazioni sul punto di vista esposto.

Il Governo italiano ha risposto con *telex* dell'11 febbraio 1983 e con lettera 1° marzo dello stesso anno, ma le argomentazioni non sono state ritenute soddisfacenti dalla Commissione che, con nota 1° settembre 1983, ha richiesto al nostro paese di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al proprio parere entro 30 giorni.

Il che non è avvenuto e, di conseguenza, la stessa Commissione ha investito la Corte di giustizia di un nuovo giudizio nei confronti della Repubblica italiana, sul motivo che essa sarebbe venuta meno agli obblighi che le derivano dall'articolo 171 del Trattato CEE, non avendo dato esecuzione alla sentenza della Corte nella nota causa n. 193 del 1980.

Si profila la possibilità che la Corte infligga alla Repubblica italiana, per la medesima infrazione, una doppia condanna, mai prima d'ora inflitta ad altri Stati membri.

Alla fine di scongiurare tale eventualità, di cui è superfluo sottolineare le gravi implicazioni, è stato predisposto l'odierno disegno di legge di modifica dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, col quale, allo scopo di assoggettare ad unitarietà di disciplina tutti i prodotti ottenuti mediante fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare, si prevede per essi l'unica denominazione di « aceto di... » seguita dalla indicazione della materia prima di derivazione; il terzo comma dell'articolo modificato, che prevedeva la riserva della denominazione « aceto » o « aceto di vino » all'agro di vino, è stato soppresso.

Nello schema di disegno di legge, inoltre, con l'articolo 2 è apparso necessario procedere alla soppressione dell'impiego dei contrassegni di Stato di garanzia previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, per un duplice ordine di motivi: primo perché l'esportatore comunitario di aceto deve essere posto in una situazione di per-

fetta parità rispetto al produttore nazionale, e ciò attualmente non accade in quanto l'esportatore di uno Stato membro, dopo lo sdoganamento del prodotto, dovrebbe sconfezionare gli imballaggi, approvvisionarsi dei contrassegni, procedere alla loro applicazione su ogni singolo contenitore ed, infine, riconfezionare l'imballaggio. Tutte queste incombenze non gravano sul produttore nazionale che, in tal modo, realizza risparmio di spese e di tempo, in quanto egli può effettuare gli adempimenti prescritti fin dalla prima fase di imbottigliamento del prodotto. Ed anche questa disparità di trattamento rischia di provocare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti della legge 2 agosto 1982, n. 527.

In secondo luogo il contrassegno non costituisce l'unico sistema atto ad assicurare l'integrità del contenitore, in quanto la stessa può essere garantita parimenti da un sistema di chiusura che sia congegnata in maniera tale che, a seguito dell'apertura, non risulti più integra.

Va aggiunto che l'impiego dei contrassegni, oltre a non fornire nessuna entrata all'erario, rappresenta un pesante onere per lo Stato; né va trascurato che tali contrassegni vanno distribuiti per il tramite dei competenti uffici delle regioni, che non dispongono dei mezzi finanziari per la loro spedizione in forma assicurata.

La necessità di conformarsi alle statuizioni di una sentenza della Corte di giustizia della CEE, cui è ispirato il disegno di legge n. 2261 si presenta, con lo stesso carattere di urgenza, nei riguardi degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente l'incentivazione all'associazionismo dei produttori nel settore zootecnico e la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Al riguardo, già con sentenze del 6 novembre 1979 (Causa Toffoli n. 10 del 1979) e del 7 febbraio 1984 (Causa n. 166 del 1982), la Corte di giustizia della CEE ha censurato gli articoli 10 e 11 della legge n. 306 del 1975, rilevandone la incompatibilità con il regolamento comunitario n. 804 del 1968, profilandosi in detti arti-

coli un intervento unilaterale di uno Stato membro nel processo di formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, con ciò contravvenendo al principio dell'organizzazione comune dei mercati.

Ad evitare che perdurando il conseguente stato di inadempienza dell'Italia, la Commissione CEE proceda ad instaurare un nuovo giudizio, secondo gli intendimenti ultimamente palesati, si ritiene indispensabile provvedere alla eliminazione delle contestate norme della legge n. 306 del 1975.

Per raggiungere tempestivamente tale obiettivo, il Ministero dell'agricoltura, previa intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri dicasteri interessati, si è orientato a proporre un emendamento aggiuntivo al disegno di legge numero 2261, allo scopo di inserirvi una disposizione abrogativa degli articoli 10 e 11 della citata legge n. 306 del 1975.

Ciò consentirà, oltretutto, la riunione in unico provvedimento parlamentare dell'adozione di misure ispirate alla comune esigenza di adeguamento alle normative CEE.

Il Governo, inoltre ritiene necessario che il titolo del provvedimento venga modificato nel modo seguente: « Adeguamento di disposizioni legislative a determinazioni e normative comunitarie ».

BRUNO ZAMBON. Desidero far presente che nella giornata di domani ci sarà la pronuncia della Corte relativa al problema oggi al nostro esame. Ritengo quindi opportuno un rinvio della nostra discussione per poter deliberare un provvedimento più rispondente alle normative comunitarie.

GIORGIO NEBBIA. Signor presidente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, all'articolo 41 prevedeva - e questo è stato il risultato di una lunga serie di lotte contro le sofisticazioni nel settore della produzione degli aceti - che fosse effettivamente vietato l'impiego di acidi acetici sintetici per la produzione degli aceti. È evidente che quanto più si impiegano gli acidi acetici,

tanto più è ridotto il mercato dell'aceto genuino ottenuto dalla fermentazione del vino. A questo riguardo desidero avere un chiarimento dal sottosegretario. Se ho ben capito, noi continuiamo a produrre gli aceti in conformità del citato articolo 41, ma l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame autorizza la produzione, con la denominazione di « aceto di... » del prodotto derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola, e nessun divieto è posto all'impiego di acidi acetici sintetici.

Tale situazione credo ponga la nostra viticoltura e la nostra industria in una condizione di inferiorità; in questo modo viene leso anche il diritto dei consumatori di acquistare un prodotto denominato aceto o agro che sia realmente ottenuto dalla fermentazione naturale.

La norma che andremmo ad introdurre solleverebbe il problema della repressione delle frodi. A questo proposito vorrei sapere come il Governo intenda tutelare gli interessi dei consumatori e dei produttori.

GIANCARLO BINELLI. Non abbiamo niente in contrario circa la proposta di rinvio, sia per attendere il dispositivo della sentenza della Corte, sia perché in effetti l'intervento dell'onorevole Nebbia ha posto dei problemi che in relazione agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, devono essere attentamente esaminati. Mi riferisco in particolar modo alla questione del contrassegno.

In sostanza ci troviamo di fronte ad un altro di quei provvedimenti comunitari che direttamente o indirettamente penalizzano il vino e i suoi sottoprodotti, e che pongono l'Italia in una situazione di pericolo. La motivazione vera è che a mantenere questa denominazione si ostacola la libertà di circolazione delle merci in Italia (soprattutto da parte dei nostri *partners* europei). Noi, invece, abbiamo delle regole che non mirano ad impedire la circolazione delle merci, bensì mirano a verificare meglio la qualità e la genuinità dei prodotti che si immettono nel mercato.

Dunque, per quanto concerne l'articolo 1, vorremmo vedere stabilito — e per questo aderiamo alla richiesta di rinvio — che, in ogni caso, la denominazione « aceto », che comunque nel nostro paese è riservata all'aceto di vino, sia mantenuta al fine di una maggiore chiarezza nella circolazione di tale prodotto nel mercato e di una maggiore rispondenza alle richieste dei consumatori, i quali, per l'appunto, sono abituati a consumare l'aceto inteso come aceto di vino.

In ogni caso, esiste il problema sollevato dall'onorevole Nebbia, secondo il quale, se anche si dovesse adottare altra denominazione, si dovrebbero introdurre contemporaneamente delle norme che rendano effettivo il divieto di impiego di acido acetico in altri prodotti che possano essere immessi in Italia da altri paesi europei.

Per quanto concerne l'articolo 2, riteniamo necessaria una più attenta riflessione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste svolge, per l'abolizione del contrassegno, una serie di considerazioni che non ci convincono. Del resto, la stessa Federvini — che raggruppa i produttori i quali producono, commercializzano, esportano ed importano aceto — sostiene, in una lettera inviata a molti deputati membri di questa Commissione, la validità del contrassegno e contesta le motivazioni addotte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per abolirlo, riaffermando l'utilità di esso non solo ai fini del controllo della natura e della qualità delle materie prime impiegate bensì anche ai fini della rapidità delle procedure, le quali sono le stesse adottate dal nostro paese per altri prodotti alcoolici e, tra l'altro, hanno consentito ai produttori italiani di porsi nelle stesse condizioni dei produttori degli altri paesi europei.

Se, dunque, hanno ragione i produttori associati nella Federvini, è indubbio che vi siano gli elementi per una più approfondita riflessione da parte di questa Commissione sui primi due articoli del disegno di legge.

Pertanto, il gruppo comunista è favorevole ad un rinvio della discussione di questo provvedimento, a condizione che tale rinvio serva effettivamente a compiere una valutazione d'insieme, a prescindere da quanto potrà stabilire, domani, la Corte di giustizia, ed a rendere il provvedimento più compatibile con le esigenze dei produttori italiani e con quelle dei consumatori in generale.

MORENO BAMBI. Anche a me sembra giusta una brevissima pausa di riflessione, per due motivi: perché è opportuno conoscere la sentenza che domani mattina sarà emessa a Bruxelles e perché è necessario riflettere attentamente sulla questione della tipicità del prodotto.

In effetti, con questo provvedimento si rischia di fare perdere la propria caratterizzazione ad un prodotto — l'aceto — che è sempre stato considerato come derivato dal vino, causando in tale modo uno stravolgimento degli usi e delle tradizioni dei consumatori, per i quali oggi l'aceto è un prodotto derivato dal vino.

Il disegno di legge in discussione potrebbe disorientare i consumatori, i quali non saprebbero più nulla circa la provenienza dell'aceto. A tale osservazione si può obiettare che sull'etichetta sarà scritto da dove il prodotto sarà fatto derivare. In ogni caso, il primo danno che il disegno di legge produrrebbe ricadrebbe senz'altro sulla produzione vitivinicola, perché una buona parte di essa — e non certo la più scadente — viene oggi destinata alla produzione naturale degli aceti, con particolari caratterizzazioni ed aromi, a seconda delle zone di produzione, che sono entrati negli usi e nelle tradizioni della cucina italiana. In sostanza, si avrebbe una ulteriore fase di un processo di massificazione che mira a tutt'altro che alla garanzia della qualità del prodotto ed al mantenimento di certe tradizioni culturali.

Questa Commissione ha il dovere di salvaguardare non solo la qualità di tale prodotto e le tradizioni che su di esso fanno perno, bensì anche gli interessi dei produttori e dei consumatori. Pertanto, il

gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad un breve rinvio del seguito della discussione del disegno di legge, affinché da essa risulti un testo che non snaturi questo prodotto agli occhi dei suoi consumatori.

PRESIDENTE. Come relatore facente funzioni, accolgo la richiesta avanzata dall'onorevole Zambon, che mi pare sia stata accettata da numerosi membri della Commissione.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non c'è bisogno di ricordare a codesta Commissione che il nostro paese è tenuto al rispetto della normativa comunitaria e che l'ulteriore rinvio che sta per essere deciso darà adito ad una seconda sentenza della Corte di giustizia europea per il mancato adeguamento della normativa italiana a quella della CEE. Tuttavia, il Governo, si rimette alla decisione della Commissione.

GIORGIO NEBBIA. Anch'io aderisco alla richiesta di rinvio del seguito della discussione. Ma desidero sottolineare che non si può decidere una pausa di riflessione semplicemente in attesa che... ci caschi il cielo addosso attraverso la sentenza che sarà emessa domani a Bruxelles.

Il Governo deve svolgere un'azione più incisiva perché non solo non venga penalizzata la nostra produzione, ma anche perché le merci da noi importate presentino delle garanzie per i consumatori, ad esempio il divieto dell'uso di acido acetico sintetico, per garantire la salubrità e genuinità dei prodotti e per rispettare la lunga tradizione di lavoro dei produttori di aceti nazionali. Una nota redatta negli anni dal 1958 al 1963 dal movimento dei consumatori richiedeva appunto che questi prodotti sintetici non finissero per snaturare la qualità e abbassare il valore nutritivo dell'aceto.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo, in sede comunitaria, cerca di di-

fendere gli interessi del nostro paese e di conciliarli con quelli degli altri *partners*; siamo però parte della CEE e, nel momento in cui si assumono decisioni, queste hanno per noi il valore di un impegno che non possiamo assolutamente non rispettare.

PRESIDENTE. La mia proposta è nel senso di invitare il Governo ad andare avanti tenendo conto delle osservazioni emerse e di rinviare alla prossima settimana il seguito del dibattito.

GIANCARLO BINELLI. Signor presidente, se il Governo intende modificare il provvedimento, chiedo che ci comunichi

per tempo le sue determinazioni in modo da poter riflettere e poter apportare, da parte nostra, ancora delle correzioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta, nella quale il Governo fornirà i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO